



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 7 del 06/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

L'anno 2019, addì sei del mese di **Marzo** alle ore **20:45**, nella **Residenza Municipale di Botticino Mattina**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Marchese dott.ssa Donatella** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Fabris dott.ssa Edi**

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
MARCHESE DONATELLA	X		GUERINI ELENA	X	
CASALI ANDREA	X		RABAIOLI PAOLO		X
LONATI ANNA MARIA	X		COPPI GIANCARLO		X
TORRI ANITA	X		QUECCHIA GIANBATTISTA	X	
MAGHELLA GIORGIO	X		APOSTOLI ELISA	X	
ZANOLA MARIA VERENA	X		PRATI MATTEO	X	
GRECO EDOARDO		X	BUSI EMANUELE	X	
MACCAFERRI ELENA	X		CAMADINI GIANFRANCO	X	
PRANDINI ALBERTO	X				

Presenti : 14 Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

Il Sindaco: “Approvazione aliquote T.A.S.I. anno 2019, punto 7. Dichiarazioni di voto. Consigliere Prandini”.

Il Consigliere Prandini Alberto (del gruppo “Io sto con Botticino Democratica”): “Favorevoli”.

Il Sindaco: “Consigliere Quecchia”.

Il Consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”): “Favorevoli”.

Il Sindaco: “Consigliere Camadini”.

Il Consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Favorevole”.

Il Sindaco: “Procediamo con le votazioni e poi per l'immediata eseguibilità”.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, la cui trascrizione integrale è sopra riportata;

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della T.A.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) e che l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi del comma 677, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote T.A.S.I. possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta T.A.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- il comma 679 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha esteso la possibilità di innalzare le aliquote per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille anche per l'esercizio 2015;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “... *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...*”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione T.A.S.I. dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... *Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...*”;
- l'art. 1, comma 1133, lett. b), L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra ulteriormente l'art. 1, comma 28, della Legge 208/2015 prevedendo che “...*Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018*”;

DATO ATTO che il comma 14 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015 n. 208 sancisce l'esclusione dall'applicazione della T.A.S.I. sulle abitazioni principali, ad eccezione delle categorie A1, A8, A9, nonché della quota a carico dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, purché da questo utilizzata come abitazione principale;

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, sono state determinate per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni d'imposta I.M.U. nelle seguenti misure:

Tipologia imponibile	Aliquota Stato	Aliquota Comune 2019
Abitazioni principali e relative pertinenze aventi classificazione catastale A1, A8, A9		0,4%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TU di cui al DPR n.		0,79%

917/1986 (escluso i fabbricati di tipo D)		
Fabbricati di tipo D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TU di cui al DPR n. 917/1986	0,76%	0,03%
Altri immobili: fabbricati od aree fabbricabili		0,97%
Terreni agricoli		ESENTI

DATO ATTO è stata prevista la detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile determinare la quota di fruizione da parte del singolo;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera N. 39 del 15/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il costo previsto per i servizi indivisibili a cui è destinato il gettito della T.A.S.I. per l'esercizio 2019 è così distinto:

Spese per il servizio di illuminazione pubblica	390.000,00
Spese per la funzione di polizia locale	157.222,00
Spese per la manutenzione ordinaria delle strade (rimozione neve)	25.000,00
Totale	572.222,00

RILEVATO che:

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi suddetti risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2019 delle seguenti aliquote T.A.S.I.:

Tipologia imponibile	Aliquota Comune 2019
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di categoria A/1, A/8, A/9	0,20%
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative	esenti

pertinenze: tutte le categorie ad esclusione di A/1, A/8, A/9	
Altri immobili	0,06%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR 9147/1986	0,03%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,01%

DATO ATTO che per l'abitazione principale e le relative pertinenze di categoria A1, A8, A9 è prevista una detrazione di € 180,00 per unità immobiliare, e di € 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, fino ad un importo massimo di € 400,00 di detrazione;

RICHIAMATI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019.

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 15/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n.14, espressi nelle forme di legge da n.14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.):

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota Comune 2019</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di categoria A/1, A/8, A/9	0,20%
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: tutte le categorie ad esclusione di A/1, A/8, A/9	esenti
Altri immobili	0,06%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR 9147/1986	0,03%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,01%

2. di dare atto che l'abitazione principale e le relative pertinenze di categoria A1, A8, A9 è prevista una detrazione di € 180,00 per unità immobiliare, e di € 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, fino ad un importo massimo di € 400,00 di detrazione;
3. di dare atto che il gettito della T.A.S.I. stimato in circa € 157.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Spese per il servizio di illuminazione pubblica	390.000,00
Spese per la funzione di polizia locale	157.222,00
Spese per la manutenzione ordinaria delle strade (rimozione neve)	25.000,00
Totale	572.222,00

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

CON voti favorevoli n.14, espressi nelle forme di legge da n.14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Marchese Dott.ssa Donatella

Il Segretario Comunale
Fabris Dott.ssa Edi
